

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

E' costituita la fondazione denominata "Fondazione ERGO-MTM Italia" (la "Fondazione"), con sede in Varese alla via Orrigoni n. 8.

Il trasferimento della sede all'interno del comune di Varese non comporterà modifica statutaria e verrà pertanto effettuato a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dalla legge italiana.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2 – Delegazioni e uffici

La Fondazione potrà disporre di delegazioni e uffici, sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle proprie finalità, attività di promozione, sviluppo e incremento di relazioni nazionali e internazionali a sostegno della Fondazione, del suo scopo e delle sue attività.

Art. 3 – Scopo

Scopo della Fondazione è promuovere e realizzare, a beneficio dell'intera società civile, lo studio, la ricerca, le attività di istruzione e formazione nonché l'attuazione di progetti e iniziative in materia di organizzazione del lavoro ed ergonomia, cioè il complesso delle attività volte

- alla promozione della ricerca e dello sviluppo di sistemi, tecniche e metodologie nel campo dell'analisi, della misurazione e della progettazione del lavoro e del relativo carico biomeccanico, finalizzati allo sviluppo e alla realizzazione di modelli gestionali e organizzativi efficienti e sicuri;
- al supporto tecnico e giurislavoristico per la definizione di contratti e accordi integrativi in materia di organizzazione del lavoro (produttività, flessibilità, ergonomia, assegnazione dei compiti, valutazione delle competenze, distribuzione delle pause, ritmi di lavoro, procedure e metodi di lavoro, maggiorazioni e indicatori chiave di performance);
- alla formazione e certificazione di personale tecnico specializzato relativamente ai seguenti sistemi internazionali:
 - o MTM (Methods-Time Measurement) – analisi, misurazione e progettazione lavoro sulla base di standard internazionalmente riconosciuti;
 - o EAWS (European Assembly Work-Sheet) – ergonomia osservazionale progettuale e mappatura del rischio;
 - o ERGO-MTM – bilanciamento del carico biomeccanico e determinazione dei periodi di recupero;
- alla fornitura di procedure di audit e certificazione di persone giuridiche relative all'organizzazione scientifica del lavoro, ai livelli di produttività e ai corrispondenti livelli di rischio associati al carico biomeccanico;

- alla promozione di attività culturali e informative aventi a oggetto le materie di cui sopra.

Per la realizzazione di tale scopo, la Fondazione intende riunire le migliori risorse organizzative e tecniche finalizzate, a esempio:

- a) alla definizione e realizzazione di studi e ricerche in materia di progettazione e organizzazione scientifica del lavoro e di ergonomia, tramite ricercatori propri oppure ricercatori somministrati dal Fondatore, dai Fondatori Aderenti, dai Partecipanti Aderenti o da organizzazioni e istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali che collaborano con la Fondazione;
- b) all'istruzione, formazione, qualificazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo a studenti e laureati provenienti da tutti i paesi, a dirigenti, funzionari e operatori tecnici della pubblica amministrazione e di operatori privati;
- c) alla conduzione di attività di ricerca, analisi e studio di temi legali, di diritto nazionale, comunitario e internazionale, di cooperazione e di policy nell'ambito della giurisprudenza lavoristica e dell'applicazione delle normative nazionali ed europee in materia di organizzazione del lavoro e sicurezza;
- d) alla creazione e al finanziamento di gruppi di studio e ricerca ed enti attivi nell'analisi della correlazione tra l'organizzazione del lavoro e la probabilità del lavoratore di ammalarsi (malattie professionali), a livello nazionale, comunitario e internazionale e al sostegno degli stessi, anche mediante l'erogazione di premi e borse di studio;
- e) a promuovere e stabilire accordi di collaborazione con organizzazioni ed enti attivi nelle attività di standardizzazione e normazione della misurazione del lavoro, del carico biomeccanico e del rischio a essi associato a livello nazionale, comunitario e internazionale;
- f) a promuovere e stabilire accordi di collaborazione con organizzazioni sindacali ed enti attivi nelle attività di controllo dei sistemi di assegnazione dei carichi di lavoro;
- g) a promuovere, organizzare e sostenere gruppi di lavoro e di interesse, nazionali, comunitari e internazionali, tra organizzazioni ed enti di diversa natura (governo, settore privato, accademia, ricerca, industria, sindacati e media), sia per lo scambio di competenze che di informazioni sulla organizzazione del lavoro e sulle forme di contratto che lo regolano;
- h) a condurre attività di osservatorio sullo stato della conoscenza in materia di analisi e misurazione del lavoro e dei relativi carichi in Italia e negli altri paesi;
- i) a individuare e segnalare specialisti nella progettazione e misurazione del lavoro e del carico biomeccanico associato, se richiesto da terzi interessati;
- j) a organizzare e/o patrocinare eventi e ogni altra attività diretta alla promozione dello scopo della Fondazione e alla diffusione dei risultati della sua attività;
- k) a supportare il Fondatore, i Fondatori Aderenti, i Partecipanti Aderenti, i

partner, le organizzazioni e gli enti governativi, sia nazionali che internazionali nonché l'Unione Europea (Commissione Europea e sue Agenzie, Consiglio d'Europa e Parlamento Europeo) nelle attività di studio, ricerca, istruzione e formazione, analisi e regolamentazione sulla misurazione del lavoro, sulla definizione di livelli di rendimenti lavoro normativi e di accordi integrativi aziendali legati a indicatori di performance solidamente definiti e condivisi;

m) a svolgere ogni attività coerente e funzionale agli scopi istituzionali della Fondazione.

Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento del proprio scopo la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano opportune e utili per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione della produttività e della salute dei lavoratori; ove lo ritenesse opportuno, la Fondazione potrà costituire o concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali e/o consorzi nonché partecipare a enti del medesimo tipo;

f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dei sistemi informativi, dell'editoria e degli audiovisivi in genere e a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadget e simili);

g) richiedere e/o promuovere la raccolta di contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, in ambito nazionale, comunitario e internazionale, per il perseguimento dei propri scopi;

h) promuovere e partecipare, anche in sinergia con istituzioni, amministrazioni, enti, organismi, operatori nazionali ed esteri, pubblici e privati, a iniziative funzionali all'attività della Fondazione;

i) promuovere e sviluppare attività di carattere economico, connesse e strumentali, direttamente o indirettamente, all'attività della Fondazione, purché vengano svolte in modo non prevalente rispetto alle attività istituzionali; a tal fine la Fondazione potrà, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, partecipare a procedure per l'affidamento di contratti pubblici,

conseguire e stipulare contratti, convenzioni e accordi, con soggetti sia pubblici che privati;

j) svolgere ogni altra attività comunque idonea al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione (il “Patrimonio”) è costituito:

- dal fondo di dotazione (indisponibile) di Euro centocinquantamila, quale risulta dall'atto di costituzione e versato contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo;

- dal fondo di gestione (flusso circolante), consistente nella somma di Euro cinquantamila, che il Fondatore si obbliga a versare a favore della Fondazione entro e non oltre il 31.12.2012;

- dai beni mobili e immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- dai contributi e/o elargizioni ricevuti da enti o da persone fisiche o giuridiche di carattere privato, con espressa destinazione a incremento del patrimonio che il consiglio di amministrazione avrà deliberato di accettare;

- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di amministrazione, saranno destinate a incrementare il Patrimonio;

- da contributi, finanziamenti ed elargizioni di qualsiasi genere, attribuiti a qualsiasi titolo al fondo di dotazione dallo stato, da enti territoriali o da altri enti ed organismi pubblici nazionali, comunitari ed internazionali.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, che è vincolato al perseguimento degli scopi statuari e deve essere gestito coerentemente con la natura della Fondazione, quale ente senza scopo di lucro. L'amministrazione del patrimonio è svolta con criteri di prudenza e di efficacia.

Art. 6 – Risorse economiche

Le risorse economiche della Fondazione sono costituite:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima non espressamente destinati al patrimonio dal consiglio di amministrazione;

- b) dai contributi versati dai Fondatori Aderenti e dai Partecipanti Aderenti;

- c) dalle sovvenzioni specificatamente vincolate alle erogazioni di borse di studio e premi, alla realizzazione di specifici programmi di ricerca, pubblicazioni, iniziative o alla promozione di seminari e convegni attinenti agli scopi statuari;

- d) da contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato Italiano, da enti territoriali o da altri enti pubblici, di qualsiasi genere e natura, che non siano espressamente destinati al patrimonio;

- e) dalle quote versate da enti pubblici o privati o persone fisiche che prestino adesione o sostegno alla Fondazione, sempre che siano accettate dal consiglio di amministrazione;

- f) dai proventi eventualmente rivenienti dalle attività istituzionali e dai proventi delle attività economiche strumentali, accessorie e connesse,

direttamente o indirettamente, alla realizzazione dei fini istituzionali, eventualmente svolte;

g) dalle rendite, dai ricavi e da qualsiasi altra forma di sostegno o finanziamento, diretta o indiretta, volta a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione.

Le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione del suo scopo.

Il Fondatore, visto l'apporto finanziario fornito nella fase di costituzione del fondo di dotazione originario di cui al precedente art. 5, provvederà al versamento di ulteriori contributi solo su base volontaria.

La Fondazione, previa delibera favorevole del consiglio di amministrazione, si può anche avvalere della contribuzione, eventuale e su base volontaria, del Fondatore e della contribuzione dei Fondatori Aderenti e/o dei Partecipanti Aderenti consistenti nello svolgimento e/o nella fornitura di attività di servizi e di supporto, anche professionale o nella messa a disposizione di strutture e infrastrutture; per i Fondatori Aderenti e i Partecipanti Aderenti tale forma di contribuzione, qualora accettata dal consiglio di amministrazione, può anche sostituire in tutto o in parte i contributi di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

Art. 7 – Esercizio finanziario

L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di piani strategici poliennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 4 mesi dal termine di ogni esercizio finanziario, il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposti dal direttore generale unitamente ad apposita relazione illustrativa.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere trasmessi al Fondatore, ai Fondatori Aderenti e ai Partecipanti Aderenti, accompagnati dalle relazioni del direttore generale e del collegio dei revisori. Copia dei bilanci, unitamente a copia del verbale della seduta del consiglio di amministrazione in cui sono stati approvati, dovranno essere depositati nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione annuali dovranno essere destinati secondo le seguenti priorità: (i) per il ripianamento di eventuali perdite di gestione; (ii) per l'eventuale ricostituzione del patrimonio e (iii) per il miglioramento delle attività svolte dalla Fondazione.

Non è consentita la distribuzione di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi e di riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

Art. 8 – Fondatore

In considerazione dell'intervento dell'Associazione MTM Italia in sede di

costituzione della Fondazione, alla stessa è riconosciuta la qualità di Fondatore (il "Fondatore").

Art. 9 – Fondatori Aderenti

Possono essere ammessi alla Fondazione, ottenendo la qualifica di Fondatori Aderenti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo, a livello nazionale/comunitario/internazionale, le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire all'attività della stessa e alla realizzazione del suo scopo mediante i contributi di cui al precedente art. 6, nella misura almeno minima e secondo le modalità stabilite allo scopo dal consiglio di amministrazione, anche di anno in anno.

La qualifica di Fondatore Aderente è riconosciuta ai soggetti che ne facciano richiesta, con apposita delibera del consiglio di amministrazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica; tale qualifica è efficace per tutto il periodo per il quale il contributo previsto dal consiglio di amministrazione è stato regolarmente versato.

Art. 10 – Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, le persone, fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che versino contribuzioni di importo limitato o occasionale, almeno nella misura e secondo le modalità a tal fine stabilite dal consiglio di amministrazione; possono inoltre divenire Partecipanti le persone o enti che, senza il versamento di dette contribuzioni, possano fornire alla Fondazione un apprezzabile contributo di opera o di prestigio in considerazione di particolari loro qualità, titoli o attività.

I Partecipanti così nominati dal consiglio d'amministrazione possono acquisire la qualifica di Fondatori Aderenti, qualora contribuiscano ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

Art. 11 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il direttore generale;
- il consiglio generale del Fondatore e dei Fondatori Aderenti;
- il consiglio degli esperti;
- il collegio dei revisori.

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici, di cui uno (o, alternativamente, due, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione risultasse composto da almeno 9 membri) designato dai Fondatori Aderenti (che, entro 30 giorni dalla scadenza del mandato conferito al Consiglio di Amministrazione, dovranno riunirsi, anche in teleconferenza, per designare il/i membro/i di propria nomina), gli altri dal Fondatore.

Non sono nominabili e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inabilitate, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi, ai

sensi dell'art. 2382 c.c.; non sono inoltre nominabili come membri del consiglio di amministrazione coloro che aderiscono o ricoprono incarichi in altre fondazioni, che perseguono scopi analoghi o simili a quelli della Fondazione ovvero che ricoprono incarichi o svolgono attività dai quali deriva un conflitto di interessi.

I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità che hanno esperienza e professionalità adeguate all'incarico e alla specificità degli scopi e dell'attività della Fondazione, con particolare riferimento al settore della organizzazione del lavoro e dell'ergonomia applicata.

I membri del consiglio di amministrazione restano in carica 3 (tre) anni, salvo revoca per gravi motivi.

Il membro del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a 3 (tre) riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso; in tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza o venir meno della carica di consigliere, il Fondatore (o i Fondatori Aderenti, nel caso in cui il consigliere decaduto fosse stato dagli stessi nominato) nomina altro/i consigliere/i che resta/no in carica sino allo spirare della carica degli altri.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; in particolare, salvo quanto già stabilito dal presente statuto, il consiglio di amministrazione provvede a:

- attuare le linee generali dell'attività della Fondazione e gli obiettivi per il raggiungimento dello scopo della stessa;
- approvare i piani strategici poliennali proposti dal direttore generale, tenuto conto delle indicazioni ricevute dal consiglio generale;
- approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede della Fondazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- approvare l'ingresso nella Fondazione di Fondatori Aderenti;
- nominare e revocare il direttore generale conferendogli i relativi poteri e fissandone la retribuzione;
- approvare la relazione annuale del direttore generale sull'attività svolta e su quella da svolgere nell'esercizio finanziario in corso;
- nominare e revocare i membri del consiglio degli esperti, fissandone gli eventuali compensi con apposita delibera;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto;
- determinare, anche di anno in anno, la misura ed eventualmente le modalità di versamento dei contributi dei Fondatori Aderenti e dei Partecipanti Aderenti;
- approvare eventuali modifiche statutarie e deliberare la trasformazione o l'estinzione della Fondazione;
- nominare e revocare Partecipanti Aderenti.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri a singoli consiglieri o a un comitato esecutivo composto da tre consiglieri, tra i quali il

presidente o al direttore generale. Le delibere del comitato esecutivo sono adottate a maggioranza dei suoi membri.

Ai membri del consiglio di amministrazione non spettano compensi; può essere riconosciuto unicamente il rimborso delle spese sostenute inerenti alla carica, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa.

Art. 13 – Convocazione e quorum

Il consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del suo presidente o su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, di almeno un terzo (1/3) dei suoi membri o del collegio dei revisori, con comunicazione scritta, inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, spedita con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con almeno 2 (due) giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che essa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa.

In ogni caso, il consiglio di amministrazione si riunisce e delibera validamente con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, se non diversamente stabilito dal presente statuto. I membri del consiglio di amministrazione che non possono presenziare personalmente alle riunioni dello stesso hanno la facoltà di intervenire a distanza, in ogni fase, votazioni comprese, utilizzando strumenti tecnologici (teleconferenza, reti telematiche e così via) considerati idonei dal presidente della riunione.

Il Presidente della Fondazione propone al consiglio di amministrazione di nominare un segretario, che curerà le operazioni di verbalizzazione delle riunioni nonché tutti gli altri adempimenti connessi al loro svolgimento quali, a titolo esemplificativo, la convocazione e la tenuta dei verbali.

Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario esteso su apposito libro, da tenersi secondo le modalità previste per l'omologo libro previsto per le società per azioni.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni 6 (sei) mesi.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente del consiglio di amministrazione ("Presidente" o "Presidente della Fondazione") è designato, tra i membri del consiglio stesso, (i) dal Fondatore o, in mancanza di tale designazione, (ii) dal consiglio di amministrazione stesso, con delibera a maggioranza.

Il Presidente del consiglio di amministrazione è anche Presidente della Fondazione, rimane in carica per tutta la durata del consiglio, convoca e dirige le sue riunioni.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando difensori.

Il Presidente svolge tutte le funzioni che gli sono espressamente attribuite dallo statuto ovvero delegate di volta in volta dal consiglio di

amministrazione, con facoltà, a sua volta, di delegare detti poteri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni possono essere assolte dal membro del consiglio più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal membro più anziano di età.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 15 – Direttore Generale

Il direttore generale è proposto dal Presidente della Fondazione e nominato dal consiglio di amministrazione; ove ricorrano i presupposti previsti nel presente art. 15, il consiglio di amministrazione dispone la revoca del direttore generale.

Il direttore generale deve avere riconosciute esperienze tecniche e organizzative nel settore della ricerca e della formazione nell'ambito dell'eccellenza operativa (World Class Manufacturing) nonché in relazione allo sviluppo di attività analoghe a quelle della Fondazione e in tema di relazione e comunicazione a livello internazionale.

La durata del suo incarico coincide con quella del consiglio di amministrazione che l'ha nominato. Il direttore generale è responsabile operativo dell'attività, dell'organizzazione e della gestione della Fondazione.

In particolare, il direttore generale:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione, alla organizzazione e alla promozione dei singoli progetti e iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle delibere del consiglio di amministrazione;
- predispone le bozze di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre, con la relativa relazione illustrativa, al consiglio di amministrazione;
- predispone i piani strategici poliennali, tenuto conto delle indicazioni ricevute dal consiglio generale e li propone al consiglio di amministrazione;
- dà esecuzione ai piani strategici deliberati dal consiglio di amministrazione, nel rispetto del bilancio preventivo approvato;
- predispone la relazione annuale dell'attività della Fondazione, con la descrizione dell'attività svolta nell'esercizio finanziario e di quella da svolgere nel nuovo esercizio, con la relativa copertura finanziaria.

Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio generale.

Il direttore generale può essere revocato per gravi motivi, in caso di violazione della legge o del presente statuto e per continuata inosservanza dei programmi e dei principi deliberati e fatti propri dal consiglio di amministrazione.

Art. 16 – Consiglio Generale del Fondatore e dei Fondatori Aderenti

Il consiglio generale del Fondatore e dei Fondatori Aderenti (il "Consiglio Generale") ha funzioni consultive e di impulso.

Il Fondatore nonché ciascuno dei Fondatori Aderenti (congiuntamente "Fondatori"), sinché mantengano tale qualità, hanno diritto di nominare un membro del Consiglio Generale, tramite lettera inviata al Presidente, con efficacia sino a revoca della nomina stessa o alla cessazione della qualità di Fondatore o Fondatore Aderente del soggetto che l'ha effettuata.

Il numero dei membri che costituisce il Consiglio Generale è quindi variabile, in funzione del numero dei Fondatori.

Il Consiglio Generale nomina, anno per anno, a maggioranza assoluta dei membri in carica, il suo Presidente.

Il Consiglio Generale ha il compito di:

- proporre al consiglio di amministrazione obiettivi nonché principi strategici e di indirizzo generale della Fondazione;
- indicare al direttore generale questioni rilevanti per la predisposizione del piano pluriennale delle attività;
- suggerire al direttore generale modalità organizzative;
- proporre soggetti quali Fondatori Aderenti e Partecipanti Aderenti nonché criteri per individuare altri soggetti potenzialmente qualificabili come tali;
- proporre la nomina di membri del consiglio degli esperti;
- indicare al direttore generale aspetti rilevanti per la relazione annuale sull'attività svolta e quella da svolgere;
- suggerire al consiglio di amministrazione modifiche statutarie ritenute necessarie;
- svolgere ogni ulteriore compito a esso attribuito dal consiglio di amministrazione con apposita delibera.

Ai membri del Consiglio Generale non spettano compensi.

Al momento della costituzione della Fondazione e in assenza di Fondatori Aderenti, il consiglio generale opera come organo unipersonale e tutte le relative funzioni sono esercitate dal Fondatore.

Art. 17 – Convocazione e quorum del Consiglio Generale

Le riunioni del Consiglio Generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio Generale si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità a istanza (i) del suo Presidente o (ii) del Presidente della Fondazione o (iii) della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Generale è convocato dal suo Presidente o, in mancanza, dal Presidente della Fondazione, mediante comunicazione scritta, trasmessa anche per posta elettronica, con almeno 14 (quattordici) giorni di preavviso rispetto alla data fissata per la adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può essere fissata anche a un'ora di distanza dalla prima.

Nel caso di impossibilità a intervenire a una riunione del Consiglio Generale, ciascun membro può delegare per iscritto un suo sostituto.

Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della

maggioranza dei suoi membri in carica o loro sostituti e, salvo che non sia diversamente stabilito nel presente statuto, delibera a maggioranza dei presenti. Ferma la suddetta facoltà di nominare un sostituto, i membri del Consiglio Generale che non possono presenziare personalmente alle riunioni dello stesso hanno altresì la facoltà di intervenire a distanza, in ogni fase, votazioni comprese, utilizzando strumenti tecnologici (teleconferenza, reti telematiche e così via) considerati idonei dal presidente della riunione.

Per le deliberazioni concernenti la proposta di modifiche statutarie o dello scioglimento della Fondazione è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica.

Ciascun membro o relativo sostituto ha diritto a un voto.

Alle adunanze del Consiglio Generale possono intervenire, senza diritto di voto, anche il direttore generale e i membri del collegio dei revisori.

Delle adunanze del Consiglio Generale è redatto apposito verbale sottoscritto da chi presiede l'adunanza medesima.

Art. 18 – Il consiglio degli esperti

Il consiglio di amministrazione nomina e revoca i membri del consiglio degli esperti, fra personalità che dispongono di competenze scientifiche o amministrative nel settore della organizzazione del lavoro e dell'ergonomia, riconosciute a livello nazionale e/o internazionale.

Il consiglio degli esperti sarà composto da un numero variabile di membri e dura in carica 3 (tre) anni dalla sua costituzione; anche i membri eventualmente nominati nel corso di tale periodo triennale, decadranno alla scadenza dello stesso.

Per decisione del consiglio d'amministrazione o del consiglio stesso, potranno costituirsi in seno al consiglio degli esperti uno o più comitati, in funzione di specifiche aree di competenza o progetti particolari; in tal caso, verranno designati i membri del comitato, i quali eleggeranno il rispettivo coordinatore, se non già designato direttamente dal consiglio d'amministrazione. I risultati dei lavori di ciascun comitato saranno riportati al consiglio degli esperti da parte del rispettivo coordinatore o di altro membro del comitato da lui delegato. Il consiglio degli esperti è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza degli stessi.

Si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno e qualora richiesto (i) dal suo presidente o (ii) dalla maggioranza dei suoi membri o (iii) dal Presidente della Fondazione.

Le riunioni del consiglio degli esperti sono convocate dal suo presidente o, in mancanza, dal Presidente della Fondazione, tramite comunicazione scritta, inviata anche per posta elettronica, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso dalla data della riunione e l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le delibere del consiglio degli esperti sono valide in presenza della metà dei suoi membri in carica, con voto espresso a maggioranza dei presenti, se non diversamente stabilito dal presente statuto. I membri del consiglio degli esperti che non possono presenziare personalmente alle riunioni dello stesso hanno la facoltà di intervenire a distanza, in ogni fase, votazioni comprese,

utilizzando strumenti tecnologici (teleconferenza, reti telematiche e così via) considerati idonei dal presidente della riunione.

Il direttore generale ha diritto di presenziare alle riunioni del consiglio degli esperti ma è privo del diritto di voto.

Il consiglio degli esperti ha la funzione di:

- proporre al consiglio di amministrazione obiettivi strategici e principi di indirizzo generale per la Fondazione nonché temi e questioni utili per l'elaborazione del piano strategico poliennale delle attività;
- proporre questioni e modifiche organizzative;
- se richiesto dal direttore generale o dal Consiglio Generale, proporre integrazioni o modificazioni alla relazione annuale dell'attività;
- suggerire programmi delle attività di istruzione, formazione, qualificazione e aggiornamento professionale nonché la programmazione dei progetti promossi e coltivati dalla Fondazione e di tutte le attività di quest'ultima aventi rilievo scientifico.

Il consiglio degli esperti propone al consiglio di amministrazione le iniziative e i programmi che ritiene opportuni; il presidente del consiglio degli esperti può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del Consiglio Generale.

Il consiglio degli esperti può essere incaricato dal consiglio di amministrazione di decidere in merito all'aggiudicazione di borse di studio.

Salva la facoltà del consiglio di amministrazione di deliberare l'attribuzione di eventuali compensi, ai membri del consiglio degli esperti può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute inerenti la carica, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa.

Art. 19 – Collegio dei Revisori

Il collegio dei revisori è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e revocati dal Fondatore (che nomina anche il presidente del collegio dei revisori), che ne determina anche il compenso, tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili che non incorrono nelle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente; essi durano in carica 3 (tre) anni.

Le riunioni del collegio dei revisori sono tenute almeno ogni 3 (tre) mesi e/o su richiesta (i) di ciascun membro o (ii) del suo presidente.

Le delibere del collegio dei revisori sono valide se adottate con la presenza di almeno due membri e con voto favorevole di almeno due membri.

In caso di dimissioni, revoca o venir meno della carica di un membro effettivo del collegio dei revisori, questi sarà sostituito da uno dei supplenti (il più anziano nella carica o, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età); in caso non vi siano altri supplenti, il Fondatore provvederà a reintegrare il numero dei membri del collegio dei revisori, conferendo incarico per il periodo residuo di durata degli incarichi originari.

Il collegio dei revisori svolge funzioni di controllo; in particolare:

- acquisisce copia dei verbali del consiglio di amministrazione e del Consiglio Generale, trasmessi al collegio a cura del direttore generale e formula

eventuali osservazioni sugli stessi;

- sovrintende e vigila sui finanziamenti ricevuti e sulla gestione finanziaria della Fondazione;

- verifica la regolare tenuta delle scritture contabili della Fondazione;

- esamina le bozze di bilancio consuntivo e preventivo, redigendo apposite relazioni;

- esamina la bozza della relazione annuale del direttore generale, formulando, nel caso lo ritenesse necessario od opportuno, specifici rilievi;

- effettua verifiche di cassa;

- verifica il rispetto della legge e dello statuto, se del caso informando la competente autorità governativa di vigilanza di cui all'art. 25 c.c.

I componenti del collegio dei revisori possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio generale ma sono privi di diritto di voto.

Nel caso in cui venga rilevata la non rispondenza agli scopi della Fondazione, alla legge, allo statuto o al pubblico interesse di una delibera del consiglio di amministrazione o del Consiglio Generale, il collegio dei revisori potrà chiedere la riconvocazione e la ridiscussione della deliberazione. Nel caso in cui la deliberazione venga riconfermata, essa diviene immediatamente esecutiva, sotto la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione.

Art. 20 - Personale della Fondazione

Per lo svolgimento delle sue attività la Fondazione si può anche avvalere del supporto del personale che i Fondatori e i Partecipanti Aderenti eventualmente decideranno di mettere a disposizione.

La Fondazione, previa delibera del consiglio di amministrazione, potrà inoltre fare ricorso a forme di collaborazione esterna.

Art. 21 – Recesso ed esclusione

Il Fondatore nonché ognuno dei Fondatori Aderenti e Partecipanti Aderenti può recedere dalla Fondazione, dandone comunicazione al Presidente della Fondazione con un preavviso di almeno otto mesi.

Il consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dalla Fondazione di uno o più Fondatori Aderenti e/o Partecipanti Aderenti nei seguenti casi:

- grave e/o reiterato inadempimento agli obblighi e doveri imposti dal presente statuto;

- incompatibilità dei Fondatori Aderenti e/o Partecipanti Aderenti con gli scopi perseguiti dalla Fondazione.

La delibera di esclusione ha effetto immediato.

In nessun caso può essere disposta l'esclusione del Fondatore.

Art. 22 – Durata e scioglimento

La Fondazione non ha limiti di durata.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità ovvero nei modi consentiti dalla legge.

Art. 23 – Clausola di rinvio e controversie

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi italiane.

Ogni eventuale controversia relativa alla validità, interpretazione e applicazione del presente statuto è devoluta al tribunale del foro di Varese.

Art. 24 – Norma transitoria

In caso di trasformazione della Fondazione, il consiglio di amministrazione in carica eleggerà i primi componenti degli organi dell'ente risultante.

I membri così nominati resteranno in carica per 2 (due) anni.